



Repubblica Italiana

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1) dott. Michele De Maria | Presidente |
| 2) dott. Cinzia Alcamo | Consigliere |
| 3) dott. Carmelo Ioppolo | Consigliere relatore |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° 107 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello

DA

██████████ rappresentata e difesa ██████████ presso il
cui studio in ██████████ è elettivamente domiciliata
appellante

CONTRO

██████████ rappresentato e difeso dall'Avv.to Antonio Marchetta presso il
cui studio in Agrigento, viale della Vittoria n.145, è elettivamente domiciliato
appellato

CONTRO

██████████
Appellato cntrointeressato - contumace
all'udienza di discussione del 5.2.2026 i procuratori delle parti costituite hanno
concluso come dai rispettivi atti difensivi

FATTO E DIRITTO

1) Con sentenza n.981/2022, emessa in data 15.12.2022, il Tribunale G.L. di Agrigento, in accoglimento del ricorso proposto da ██████████, dichiarava “*parzialmente illegittima la graduatoria di cui alla deliberazione* ██████████ del ██████████ *e pertanto*” la condannava “*a provvedere all’aggiornamento della stessa*

riconoscendo al ricorrente il punteggio tenendo conto dei titoli e degli anni di servizio documentati nell'ambito della procedura di mobilità".

Premetteva il primo Giudice:

- che in base alla deliberazione n. [REDACTED] del [REDACTED] il candidato doveva *"dichiarare la sussistenza di una serie di requisiti nonché indicare i titoli e fornire tutte le informazioni necessarie alla valutazione dei punteggi;*

- che, in particolare, ai punti 7.12 e 7.16 di tale delibera la domanda *"doveva essere corredata da un elenco, firmato con sottoscrizione autografa o digitale di tutti i documenti allegati alla domanda medesima"* con obbligo dei concorrenti di *"allegare o autocertificare ai sensi dell'art.19, 46 e 47 del DPR 445/00 e s.m. e i. a pena di esclusione, i seguenti documenti: - titolo di studio; - abilitazione all'esercizio della professione, ove richiesta; specializzazione ove richiesta; iscrizione rispettivamente all'albo o all'ordine, ove richiesta"* nonché che *"l'acquisizione dei dati attinenti stati e qualità personali e fatti, utili a documentare il servizio prestato dal candidato, potrà avvenire esclusivamente da parte dell'interessato, di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorietà nelle forme e nei limiti previsti dal D.P.R. 445/00 come segue: ...b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 19 e 47 del D-P.R. 445/2000 e s.m. e i. per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell'elenco di cui all'art. 46.....";*

- che al punto 7.18 era stato previsto che *"Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/20000 e s.m. e i. la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o di certificazione deve essere firmata dall'interessato unitamente a fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore".*

Tanto premesso, riteneva fondate le doglianze del ricorrente in ordine alla omessa valutazione del servizio svolto e dell'omessa attivazione del soccorso istruttorio.

Osservava, al riguardo che il soccorso istruttorio trovava *"applicazione in relazione a qualunque procedimento amministrativo in virtù dell'art. 6 L. n. 241/1990"* e dell'art.83, comma 9, del D.lgs. n. 57/2017.

Che, l'applicabilità *"di tale istituto anche alle procedure concorsuali"* era *"stata ormai sdoganata in sede giurisprudenziale, ove si è da tempo chiarito come pure in materia di concorsi pubblici la p.a. ha sempre un ragionevole obbligo, nei limiti di razionale proporzionalità, di verificare la correttezza delle domande di partecipazione alle procedure concorsuali e di attivarsi*

mercé il soccorso istruttorio ex art. 6 della l. 7 agosto 1990 n. 241, ove siano riscontrati meri errori materiali, agevolmente desumibili dai documenti versati in atti o segnalati dal candidato”.

Segnatamente, richiamava la sentenza del Consiglio di Stato n.7975/2019 secondo cui: *“La giurisprudenza amministrativa ha da tempo riconosciuto che l’art. 6 (Compiti del responsabile del procedimento), comma 1, lett. b) l. 7 agosto 1990, n. 241 ha introdotto, nell’ambito delle regole del procedimento amministrativo, il c.d. soccorso istruttorio, con la finalità di regolarizzare o integrare una documentazione carente, nell’ottica della tutela della buona fede e dell’affidamento dei I casi in cui è attivabile il soccorso istruttorio, peraltro, vanno tenuti distinti da quelli nei quali, non di documentazione irregolare o carente si tratta, ma di errore commesso dal privato nell’istanza o domanda presentata alla pubblica amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 giugno 2019, n. 4198, ove è precisato che se l’errore è riconoscibile secondo le condizioni poste dalle disposizioni del codice civile per gli atti negoziali può richiedersi all’amministrazione lo sforzo diligente di emendarlo autonomamente).* 4.2. *Il soccorso istruttorio ha portata generale e trova applicazione, senza meno, anche nell’ambito delle procedure concorsuali, fermo il necessario rispetto del principio della par condicio per cui l’intervento dell’amministrazione diretto a consentire al concorrente di regolarizzare o integrare la documentazione presentata non può produrre un effetto vantaggioso a danno degli altri candidati.* 4.3. *Sebbene siano presenti in giurisprudenza orientamenti più restrittivi per i quali il soccorso istruttorio nell’ambito delle procedure comparative e di massa è (fortemente) limitato dal principio di autoresponsabilità del concorrente per cui ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 19 febbraio 2019, n. 1148; III, 4 gennaio 2019, n. 96 per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche), ritiene il Collegio che specialmente nell’ambito dei concorsi pubblici, l’attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell’amministrazione. Il danno, prima ancora che all’interesse privato, sarebbe all’interesse pubblico, considerata la rilevanza esiziale della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell’attività della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.). In quest’ottica, il limite all’attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale, poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato,*

significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio. In ogni altro caso, invece, ove il candidato abbia allegato i titoli da valutare con la diligenza a lui richiesta – specificata dall’Adunanza plenaria nella sentenza 15 febbraio 2014, n. 9 nel fornire informazioni non reticenti e complete, compilare moduli, presentare documenti ed altro – il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; V, 8 agosto 2016, n. 3540; II, 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre 2004, n. 5759) rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell’azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza. 4.4. Alla luce delle pregresse considerazioni, nella vicenda in esame, la commissione esaminatrice ben poteva, prima di concludere per la non valutabilità del titolo di studio posseduto, richiedere alla candidata di specificare il voto conseguito all’esame finale di laurea e così solamente integrare la documentazione presentata; riconosciuto, infatti, il possesso del titolo di studio della laurea, residuava solamente un’incertezza circa il voto conseguito all’esame finale e, dunque, il punteggio da attribuire in ragione delle indicazioni del bando. Tale incertezza era dovuta, certamente, ad incompletezza della dichiarazione, ma poteva essere facilmente superata con una richiesta di chiarimenti, senza concedere alcun indebito vantaggio alla concorrente; il voto riportato all’esame finale di laurea, d’altra parte, era necessario per l’assegnazione del punteggio spettante secondo le indicazioni del bando (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, sent. n. 7975 del 2019)”.

Facendo, dunque, applicazione di tali principi riteneva che “il potere di soccorso s” sostanziasse “nel consentire la regolarizzazione di certificati, documenti o dichiarazioni già esistenti ovvero di farli completare in relazione ai requisiti soggettivi di partecipazione considerato oltretutto che la quantificazione dei punteggi, usualmente operata per motivi di snellimento del procedimento amministrativo con il ricorso all’autocertificazione, nella fattispecie de qua si” riferisse “a documentazione già presente”.

Che, nel caso di specie, in base alla documentazione prodotta, emergeva che il [REDACTED] aveva “provveduto a presentare domanda dichiarando - consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 45 - di essere in possesso dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione” allegando “il proprio curriculum vitae - debitamente firmato e sottoscritto - con indicate le attività lavorative svolte, nonché dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in cui” aveva dichiarato “che la documentazione allegata è copia conforme agli originali da lui posseduti, di essere iscritto all’Ordine degli Infermieri e di essere in possesso della Laurea in Infermieristica, allegando copia della carta di identità”.

Riteneva, in definitiva, che *“l’assenza della dichiarazione sostitutiva di notorietà riferita alle attività svolte”* era *“da ricondurre a mera svista o dimenticanza, afferendo comunque ad un elenco di attività lavorative prodotto in atti tramite il curriculum vitae prima della scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione, potendosi ritenere la sua assenza sovrapponibile a quella della allegazione della carta di identità”*; che, pertanto, *“la p.a. ben avrebbe dovuto concedere un termine al ricorrente al fine di integrare l’omissione rilevata, in ragione del fatto che tale adempimento non”* poteva *“ritenersi lesivo della par condicio fra candidati stante che lo svolgimento di attività lavorativa pregressa”* era *“circostanza introdotta nel procedimento amministrativo tempestivamente, perché elencata nel curriculum vitae”*.

Infine, quanto al punteggio, riteneva *“la quantificazione operata”* dal ricorrente *“in quanto incontestata e confortata dalle produzioni probatorie”*.

Avverso tale decisione ha interposto appello l’[REDACTED] di Agrigento con ricorso depositato in Cancelleria il 9.2.2023.

Col primo motivo, parte appellante censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art.6 della legge n.241/90.

Ribadisce, di aver correttamente ammesso *“il candidato alla selezione”* senza valutare *“i titoli”* attesa *“l’impossibilità di farlo, sia per la mancanza della dichiarazione sostitutiva di certificazione”* sia per l’incertezza *“dei titoli di servizio contenuti nel CV anch’esso non firmato ai sensi del DPR 445/2000”*.

Rileva che titoli *“non erano stati elencati nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per come previsto dal Bando e dalla normativa in materia di certificazione dei titoli, ma venivano indicati nel Curriculum Vitae, peraltro, sprovvisto di apposita dichiarazione di autocertificazione specifica ai sensi dell’art. 46 e 47 DPR 445/2000”*.

Che, dunque, non poteva trovare ingresso l’istituto del soccorso istruttorio in quanto ne sarebbe derivata la violazione del principio di *par condicio*.

Sotto altro concorrente profilo, censura la pronuncia di prime cure nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non contestato il punteggio dichiarato essendo, al contrario, impossibile conteggiarlo in quanto il *“CV del Dott. [REDACTED]”* era *“generico e privo di riferimenti specifici dei periodi computabili”*.

[REDACTED] si è ritualmente costituito in giudizio, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

[REDACTED], sebbene regolarmente citata, è rimasta contumace.

Invitate le parti ad interloquire sul “rispetto all’integrità del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti indicati nel ricorso di primo grado” (cfr. ordinanza 6.2.2025) ed onerato l’appellante ad “integrare il contraddittorio notificando, nelle forma ordinarie, il ricorso, l’originario decreto ... all’ultimo classificato nella graduatoria oggetto del giudizio” (cfr. ord. 17.7.2025 e 27.11.2025), all’odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo, in atti.

2) L’appello deve essere disatteso.

Per come emerge dagli atti prodotti dalle parti, il [REDACTED] aveva partecipato alla procedura di mobilità volontaria indetta dall’[REDACTED] di Agrigento, presentando, nel termine previsto, la relativa domanda, dichiarando, ex art. 76 del DPR n.45/2000, di possedere i requisiti previsti.

Nel corpo della medesima domanda (cfr. doc. fasc. di parte), il [REDACTED] aveva inserito anche il proprio *curriculum vitae* con il quale aveva elencato e descritto i titoli di studio posseduti (maturità conseguita nel 1991, Laurea Infermieristica conseguita il 21.11.2006 con 110/110 e lode, Master per le funzioni di Coordinamento conseguito presso l’Università degli Studi di Palermo nel maggio 2008 con voto 98/110, iscrizione al Collegio IPASAVI di Palermo dal 2006) nonché l’attività lavorativa svolta (infermiere presso la [REDACTED] polo oncologico III livello presso la terapia del dolore dal dicembre 2006 al maggio 2007; infermiere presso la CardioRianimazione dell’[REDACTED] con referenza di Risk Management dal giugno 2007 al gennaio 2008; infermiere di anestesia presso la sala operatoria trapianto fegato Prof. [REDACTED] dal gennaio 2008 al gennaio 2010; infermiere presso il pronto soccorso presso l’ospedale Civico di [REDACTED] dal gennaio 2010 in poi).

Orbene, ritiene la Corte, che del tutto correttamente il primo Giudice abbia ritenuto che “l’assenza della dichiarazione sostitutiva di notorietà riferita alle attività svolte” era “da ricondurre a mera svista o dimenticanza, afferendo comunque ad un elenco di attività lavorative prodotto in atti tramite il curriculum vitae prima della scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione, potendosi ritenere la sua assenza sovrapponibile a quella della allegazione della carta di identità”; che, pertanto, “la p.a. ben avrebbe dovuto concedere un termine al ricorrente al fine di integrare l’omissione rilevata, in ragione del fatto che tale adempimento non” poteva “ritenersi lesivo della par condicio fra candidati stante che lo

svolgimento di attività lavorativa pregressa” era “circostanza introdotta nel procedimento amministrativo tempestivamente, perché elencata nel curriculum vitae”.

Per come affermato dalla Suprema Corte con la sentenza n.11625/2025, “*la giurisprudenza amministrativa ha da tempo riconosciuto che l'art. 6 (Compiti del responsabile del procedimento), comma 1, lett. b), legge 7 agosto 1990, n. 241, ha introdotto, nell'ambito delle regole del procedimento amministrativo, tale istituto, con la finalità di regolarizzare o integrare una documentazione carente, nell'ottica della tutela della buona fede e dell'affidamento dei soggetti coinvolti dall'esercizio del potere (in tal senso Cons. Stato, 25 febbraio 2014, n. 9), di portata generale, suscettibile di applicazione anche nell'ambito delle procedure concorsuali, fermo il necessario rispetto del principio della par condicio (Cons. Stato, 22 novembre 2019, n. 7975). In questo senso, il limite al ricorso del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione, ovvero di un titolo valutabile, poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati, in palese violazione della par condicio (così, Cons. Stato, 8 agosto 2022, n. 7000). In ogni altro caso, invece, ove il candidato abbia allegato i titoli da valutare con la diligenza richiesta (esemplificata da Cons. Stato n. 9 del 2014, cit., nel fornire informazioni non reticenti e complete, compilare moduli, presentare documenti, etc.) il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili (così Cons. Stato, 7 settembre 2004, n. 5759; Cons. Stato, 8 agosto 2016, n. 3540; Cons. Stato, 17 gennaio 2018, n. 257), rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza. Di conseguenza, proprio nella procedura concorsuale l'attivazione del cd. soccorso si pone in chiave funzionale al fine pubblico della selezione dei migliori candidati a posti pubblici, sì da non poter essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione. In tali evenienze, il danno, prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico, considerata la cruciale rilevanza della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 97 Cost. (così TAR Lazio, 21 agosto 2024, n. 15901).*

Nel medesimo solco i Giudici amministrativi hanno affermato che “Il principio di autoresponsabilità nella presentazione e compilazione della domanda in un concorso pubblico non può portare all'esclusione del candidato a causa della mancanza di titoli, se questi

sono effettivamente posseduti e dichiarati nella domanda, anche se compilata erroneamente. Nei concorsi pubblici, il ricorso al soccorso istruttorio è fondamentale per garantire una selezione equa dei migliori candidati per i posti pubblici e non è accettabile che un candidato meritevole venga escluso a causa di errori formali che potrebbero essere facilmente corretti con l'aiuto dell'amministrazione. Il limite all'attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale, poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della "par condicio". Infatti, anche laddove i titoli fossero già in possesso dell'amministrazione, è comunque necessario che nella domanda di partecipazione al concorso vi sia l'esatta indicazione dei loro estremi ed il riferimento alle certificazioni versate nel relativo fascicolo personale" (TAR Catanzaro n.1481/2024 – cfr. anche TAR Napoli n.5172/2024, TAR Roma n.4956/2024).

L'■■■■ di Agrigento, tuttavia, a sostegno della propria posizione processuale ha sostenuto che i titoli “non erano stati elencati nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per come previsto dal Bando e dalla normativa in materia di certificazione dei titoli, ma venivano indicati nel Curriculum Vitae, peraltro, sprovvisto di apposita dichiarazione di autocertificazione specifica ai sensi dell'art. 46 e 47 DPR 445/2000”.

Risulta, dunque, evidente come i titoli da valutare fossero stati espressamente indicati (unitamente alla domanda di partecipazione) e che, pertanto, l'unico vizio dedotto in sede amministrativa era quello afferente la mancanza dell'apposita dichiarazione di autocertificazione degli stessi, circostanza, questa, che tuttavia, alla luce dei principi giurisprudenziali soprarichiamati, avrebbe dovuto indurre l'Azienda ad attivare il soccorso istruttorio (mediante invito alla regolarizzazione ed adozione degli approfondimenti ritenuti all'uopo necessari entro i limiti di quanto allegato in domanda) senza, con ciò, incorrere nella violazione della *par condicio* tra i partecipanti alla procedura.

Quanto al punteggio, è appena il caso di osservare che il primo Giudice, pur avendo affermato – in parte motiva – la correttezza dello stesso e l'assenza di contestazione, in parte dispositiva si è limitato a dichiarare “parzialmente illegittima la graduatoria di cui alla deliberazione dell'ASP di Agrigento n. 427 del 27.06.2019” con “condanna a provvedere all'aggiornamento della stessa riconoscendo al ricorrente il punteggio

spettantegli tenendo conto dei titoli e degli anni di servizio documentati nell'ambito della procedura di mobilità".

Per le ragioni svolte, l'appello deve essere disatteso con conseguente conferma della sentenza di primo grado.

3) Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano, come da dispositivo, in favore del [REDACTED].

Nulla sulle spese nei confronti della parte controinteressata rimasta contumace.

Infine, deve darsi atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, nella qui dichiarata contumacia di [REDACTED], conferma la sentenza n.981/2022 emessa dal Tribunale G.L. di Agrigento in data 15.12.2022.

Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di [REDACTED] che liquida in complessivi euro [REDACTED] per compensi professionali oltre iva, cpa e spese generali come per legge.

Nulla sulle spese nei confronti della parte controinteressata contumace.

Dà atto della sussistenza a carico di parte appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 *quater*, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.

Palermo 5 febbraio 2026

il Consigliere estensore
Carmelo Ioppolo

Il Presidente
Michele De Maria